

Avv. Marco Luongo  
Via Mattia Preti n. 10 Napoli  
pec: [marcoluongo.lex@pec.it](mailto:marcoluongo.lex@pec.it)  
tel/fax 0812298655

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI INIBITORIA - CAUTELARE**

PER:

La Prof.ssa D'Alessio Ylenia, c.f. DLSYLN86A47C129N, residente in Boscoreale alla Via Vincenzo Guastafierro n. 18, rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Marco Luongo, c.f. LNGMRC86B13L259Z, come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10, con richiesta che ogni notificazione e/o comunicazione sia eseguita alla pec: [marcoluongo.lex@pec.it](mailto:marcoluongo.lex@pec.it), fax: 0812298655.

CONTRO:

Ministero dell'Istruzione, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma, elettivamente domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli

Ufficio Scolastico Regionale per Campania, c.f. 80039860632, in persona del Dirigente pro tempore, Via Ponte della Maddalena 55 - 80142 Napoli (NA), elettivamente domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; Ambito Territoriale di Napoli, c.f. 80039860632, in persona del Irpt, elettivamente domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

E NEI CONFRONTI, QUALE CONTROINTERESSATA, DI

Prof.ssa Marina Gelsomino, presso Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (NA).



NONCHE' NEI CONFRONTI DI TUTTI I POTENZIALI CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI NELLA CLASSE DI CONCORSO AC24. CON RICHIESTA DI NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICAZIONE.

### PREMESSO IN FATTO

- 1) La ricorrente è docente di ruolo, a tempo indeterminato, dal 1 settembre del 2016, classe di concorso AC24 – lingua e civiltà spagnola titolare di cattedra di 18 ore presso il Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (NA), scuola secondaria di secondo grado. (cfr. all. 1 decreto di ricostruzione carriera, all. 2 cedolini)
- 2) Con comunicazione datata 8 maggio 2023 alla suddetta ricorrente, di ruolo a tempo indeterminato, veniva comunicato dal Liceo Plinio Seniore ove è titolare di cattedra di 18 ore classe di concorso AC24, che: *“a seguito della pubblicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Napoli delle COE per l'a.s. 2023/24 si comunica alla SV, titolare ordinario presso questo liceo per la classe di concorso AC24, che per l'a.s. 2023/24 la sua cattedra risulta così composta: - h 15 presso questo liceo con completamento di h 4 presso Istituto BERNINI- DE SANCTIS NAPOLI (CM NAIS141008). Eventuali rettifiche successive verranno prontamente comunicate”* (cfr. allegato 3 comunicazione Plinio Seniore e allegato 4: organici 2023/2024 pubblicati dall'A.T. di Napoli).
- 3) Nel suddetto Liceo Plinio Seniore sono presenti 3 cattedre nella classe di concorso AC24, cui sono assegnati 3 docenti, e le ore relative ammontano a 51 complessive (cfr. all. 5 e 6 graduatorie interne dell'Istituto, e pagina 319 del succitato organico della prov di Napoli all. 4)
- 4) Le ore mancanti nel suddetto Liceo Plinio, al fine di completare interamente le suddette 3 cattedre – ciascuna di 18 ore - sono pertanto 3. La COE risulta essere ex-novo, ossia costituita per la prima volta nel presente anno scolastico 2023/2024 a causa della contrazione delle ore di tale cattedra nel suddetto Istituto (CFR. organici 2022/2023 pag 315, all 4 bis; 2023/2024 pag 319, all 4)
- 5) Presso il Liceo ove è titolare la Prof.ssa D'Alessio, la graduatoria interna relativa alla predetta classe di concorso consta di 2 docenti, con la istante posizionata al secondo



posto con punti 64. Al primo posto è posizionata la docente Prof.ssa Esposito Anna Rita Stefania con punti 75. Una terza docente, la Prof.ssa Gelsomino Marina, con punti 55, al terzo e ultimo posizionamento, risulta però esclusa dalla graduatoria in quanto fruitrice del beneficio di cui alla legge 104/92. (cfr. allegati 5 e 6 graduatorie interne).

- 8) Risulta dall'organico di diritto pubblicato dall'A.T. Napoli come presso l'Istituto I.T.S. “L. Sturzo” di Castellammare di Stabia siano presenti 21 ore nella classe di concorso AC24 (cfr. allegato organico prov Napoli, pagina 603) ovvero si evincono 7 classi del triennio appartenenti all'indirizzo Turismo in cui si insegna la lingua spagnola per 3 ore settimanali per classe, precisamente 2 classi di terza, 2 classi di quarta, 3 classi di quinta (cfr. anche PTOF pubblicato dall'Istituto, allegato 7) per un totale di 21 h. Presso il suddetto “Sturzo” per l'a.s. 2022 2023 vi erano 24 ore, cfr., Organico di diritto 2022/2023 pag 580, in ragione di 2 classi di terza, 3 di quarta e 3 di quinta.
- 9) Pertanto presso tale Istituto “L. Sturzo” sono presenti 3 ore in eccedenza rispetto alla cattedra ordinaria di 18 ore. Queste 3 ore risultano “libere” ed incredibilmente non assegnate ad alcuna COE.
- 10) La Prof.ssa D'Alessio inviava plurime missive a mezzo pec, per tramite del sottoscritto legale, al fine di significare come le 3 ore presenti nel suddetto ITS “L. Sturzo” debbano essere assegnate a completamento alla terza docente di lingua e civiltà spagnola del liceo “Plinio Seniore”, che seppure esclusa dalla graduatoria per beneficio correlato alla legge 104/92, risulta avere un punteggio inferiore alle altre due colleghe, e per previsione contrattuale collettiva -trattandosi di una COE *ex novo* - deve essere destinataria ella del completamento, ricadendo nello stesso comune di titolarità della cattedra, come previsto dal CCNI Mobilità – all. 15 (su cui specificamente di seguito Capo 1 in “diritto”).
- 11) Contestualmente, l'istante avanzava espresse istanze di accesso agli atti, con richiesta di fornire tutta la documentazione sottesa a quanto sopra rappresentato, ed in particolare: l'organico di diritto e di fatto relativo alla provincia unitamente alla esatta distribuzione delle ore e delle cattedre relativa alla summenzionata classe di concorso, con indicazione delle ore “eccedenti” in ciascun istituto della provincia di Napoli, ed in particolare le ore di spagnolo afferenti il suddetto ITS “L.Sturzo”.  
Si chiedeva inoltre all'Amministrazione, reiteratamente, come non dovesse essere



costituita una COE con destinataria la Prof.ssa D'Alessio ma piuttosto assegnato/i lo/gli spezzone/i orario/i, ossia la COE, alla terza docente esclusa dalla graduatoria, poiché ricadenti nel medesimo Comune di Castellammare di Stabia, e quindi di provvedere agli opportuni e consequenziali adempimenti, rettifiche e/o correzioni anche in autotutela (cfr. allegate pec ai folii n. 8 e 9).

12) Si invitava inoltre l'Amministrazione a correggere le anomalie indicate, e a valutare anche la corretta rappresentazione dell'organico di diritto e ad adeguarlo all'effettiva situazione di fatto e ad effettuare le consequenziali rettifiche e correzioni.

13) Successivamente, ferma e reiterata la missiva di cui sopra, ed espressamente in subordine alla richiesta di riarticolazione della COE da attribuire, sul Comune di Castellammare, alla summenzionata collega, la ricorrente faceva in richiesta della c.d. "ottimizzazione", sulla base di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva e recepito dall'AT Napoli (all. 10,15,16,17,18) e indicando proprio l'ITS "L. Sturzo" quale sede di completamento della COE, risultando allo stato le suddette 3 ore in organico in eccedenza alle 18 ore curricolari (cfr. allegate richieste di riarticolazione, ai folii 11-12-13).

15) La ricorrente presentava per tramite del sottoscritto legale una ulteriore diffida, ripresentando le medesime ragioni già più volte espresse, e contestuale ulteriore richiesta di accesso agli atti, ancora con richiesta di comunicazione delle ore di cattedra presso l'Istituto "L. Sturzo" (allegato 9). Alla sua scuola di titolarità ha chiesto conferma dell'esclusione della graduatoria della terza docente, e quindi ha formulato ulteriore richiesta di accesso agli atti per ottenere gli atti allegati, ancora una volta senza alcun riscontro. (allegato 14).

16) Allo stato, nonostante le irregolarità segnalate, la docente è assegnata per 15 ore al Liceo "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia, sede di titolarità, e completamento di n. 4 ore presso l'"Istituto Bernini- De Sanctis" di Napoli.

17) Gli istituti in oggetto si trovano ad una distanza di 33,5 km su un percorso notoriamente trafficato di talché lo spostamento tra le due sedi, in auto, impiega un tempo compreso tra i 45 minuti e – più realisticamente - l'ora e mezza, oltre il tempo necessario alla ricerca del parcheggio. La stessa distanza, con i mezzi pubblici, può essere coperta nell'arco di un'ora e 15 – un'ora e 25 minuti (cfr. allegati 21 e 22).

18) Ancora, dalla visione degli organici pubblicati appaiono ulteriori irragionevoli



incongruenze – che sono meglio esplicitate in diritto – sui “complementi” delle COE nella provincia, in relazione alla classe di concorso in oggetto. In particolare vengono in rilievo 9 ore presso l'Istituto Vitruvio sempre del Comune di Castellammare di Stabia, e non utilizzate – per le ore necessarie – per la COE del Plinio Seniore. Ancora, l'Istituto “Cesaro Vesevus” di Torre Annunziata/Boscoreale consta di due spezzoni ciascuno di 3 e 9 ore tantomeno non considerati dall'Amministrazione, contro il dettato normativo vigente, per il completamento della medesima COE (su cui si rimanda in dettaglio allo specifico capo n. 2 in diritto)

- 19) La docente è attualmente in stato di gravidanza, ed ha una figlia di anni 2 (cfr. allegati 20, 20 bis), ella pertanto ha dovuto richiedere un congedo parentale retribuito al 30% (cfr. allegato 19) ad ora sino al 3 di ottobre 2023, al fine di poter accudire la minore essendo impossibilitata, allo stato, di operare su due scuole e agli obblighi conseguenti. La docente ha sempre lavorato con professionalità riconosciuta, dapprima con contratti a termine sin dall'anno 2012, e quindi dal settembre 2017 è divenuta di ruolo a seguito di superamento *sia* delle prove di selezione per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (TFA Primo Ciclo, nell'anno 2011/2012) *sia* del Concorso Pubblico (D.D.G. Num.106 del 23 febbraio 2016).
- 20) L'atto adottato dalla convenuta risulta altresì lesivo della professionalità della docente laddove la normativa in materia prevede che la COE deve essere composta in modo che *sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio, che i complementi avvengano secondo il principio di vicinorietà, e correlativamente che la COE sia effettivamente assegnata a chi spettante sulla base del CCNI Mobilità (su cui appresso in “diritto”)*
- 21) A nulla hanno sortito le numerose richieste e diffide corredate da istanze di accesso agli atti, qui integralmente per richiamate ripetute e ritrascritte (folii 8,9,11,12,13,14) che per la verità non hanno trovato, semplicemente, alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.
- 22) Di fronte al completo silenzio dell'Amministrazione la ricorrente è stata costretta ad azionare il presente giudizio.

Tanto premesso in fatto si offrono le seguenti considerazioni in



## **DIRITTO**

### **1.**

#### **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE DEL CCNL MOBILITA' – DELLE ORDINANZE MINISTERIALI IN MATERIA E DEL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI**

Nell'articolazione della COE da parte dell'Amministrazione non si è tenuto in nessun conto e senza alcuna ragione – che comunque non è stata palesata stante i mancati riscontri ad ogni puntuale richiesta stragiudiziale della ricorrente – delle 3 ore, eccedenti le 18 di cattedra, presenti presso l'Istituto “L. Sturzo” del medesimo Comune di Castellammare di Stabia.

Occorre pertanto ricapitolare la normativa applicabile, che renderà evidente l'assoluta illegittimità dell'operato della convenuta.

La normativa in materia prevede che nella scuola secondaria di primo e secondo grado le cattedre possono distinguersi in Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE). Le prime sono costituite all'interno della stessa istituzione scolastica. Le Cattedre Orario Esterne (COE), invece, sono costituite dall'Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpendo spezzoni presenti in scuole diverse.

In effetti, l'art. 11 Comma 8 del CCNL sulla mobilità del personale docente (Allegato 15) prevede che: *“Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell'organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto”.*

Il suddetto art. 13 (rubricato *“SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE*



*DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO*) al comma 3 lett c prevede che *“In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)”*

Pertanto, viene stabilito espressamente che il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al suddetto comma 2 (tra cui il docente in assistenza al genitore disabile ex legge 104/92) non opera nel caso di COE ex novo costituita, a norma del CCNL Mobilità, tra scuole dello stesso Comune.

Da quanto esposto appare evidente che le 3 ore eccedenti presso l' ITS “L. Sturzo”, che – non si comprende per quale motivo – non sono state assegnate a completamento di alcuna COE, vengano in tale senso utilizzate a completamento della Cattedra del Liceo Plinio Seniore, e conseguentemente assegnate alla docente in ultima posizione nella graduatoria interna, ossia la Prof.ssa Gelsomino Marina. Ella, seppur fruitrice dei benefici di cui alla legge 104/92, per previsione normativa non ha diritto all'esclusione, in caso di costituzione di COE nello stesso Comune di Castellammare di Stabia.

Quanto invece operato dall'Amministrazione, ossia la costituzione di una COE tra scuole di Comuni così distanti e in assenza di alcuna ragionevolezza, in presenza delle suindicate ore nello stesso Comune della Scuola di Titolarità, è palesemente in contrasto con quanto previsto anche dalle altre norme applicabili.

Il CCNL sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA in vigore prevede che la formazione di COE può avvenire tra scuole diverse con una scuola di titolarità e una o due scuole di completamento (art. 11 del CCNL mobilità richiamato e allegato). Non possono essere costituite cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi (art. 6 O.M. n. 191/1997),

In tale contesto, deve essere rispettato il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio (art. 6 dell’O.M. 191/1997)

L’art. 6 dell’O.M. 191/1997 prevede che, quando possibile, le COE dell’anno precedente devono essere confermate con la scuola di completamento sempre che permangano le



necessarie condizioni e non sia possibile variarle **migliorando la raggiungibilità** tra le scuole interessate. Di contro devono essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizio.

Appare evidente, allora, che il comportamento della convenuta sia contraria ai summenzionati criteri.

L'art. 7 - Criteri di costituzione delle cattedre orario - comma 2 lettera b dell'Ordinanza Ministeriale 9 luglio 1996, n. 332 prevede : *“il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d'istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali;”*

L'art. 6 - Cattedre tra più scuole dell'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1997, n. 191 prevede: *“...Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate.”*

La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore o uguale disponibilità di ore (esempio: 9+9 oppure 10+8). Nel caso di parità di ore, la scuola di titolarità deve essere individuata in quella che fornisce maggiore affidabilità di permanenza.

In tale senso, appare quindi necessario che venga correttamente costituita una COE nel medesimo Comune di Castellammare di Stabia, in aderenza al dettato normativo, e pertanto assegnata a chi di diritto, rettificando e annullando la costituzione della COE tra il Liceo “Plinio Seniore” e l' I.S. “Bernini- De Sanctis” di Napoli.

Si ritiene che le 3 ore eccedenti nell'Istituto ITS “L. Sturzo” proprio in quanto ricadenti nel medesimo Comune (Castellammare di Stabia) ove è situato il Liceo “Plinio Seniore”, siano – per espressa previsione normativa anche collettiva, nonché per principi di ragionevolezza e buon andamento – da assegnare alla docente Gelsomino Marina esclusa dalla graduatoria,



seppur fruitrice del beneficio della legge 104/92.

Anche per tale effetto, alla Prof.ssa D'Alessio non deve essere imposto alcun completamento esterno, tantomeno in Comune assolutamente non viciniore ed anzi situato a notevole distanza dalla scuola ove ella è titolare.

## 2.

### IN SUBORDINE

#### SUGLI ULTERIORI ISTITUTI VICINIORI

#### SULLA MANCANZA DI ALCUN RISCONTRO ALLA RICHIESTA DELLA C.D.

#### “OTTIMIZZAZIONE”

Solo in netto subordine, si chiede che le ore presenti presso l'Istituto “L.Sturzo” vengano utilizzate per l'ottimizzazione della cattedra della ricorrente, ingiustamente assegnata a completamento a notevole distanza dalla sede primaria di lavoro, con evidente detrimento sia del lavoro dell'insegnante che del buon andamento della PA.

I docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di **miglioramento cattedra (ottimizzazione)**, se tale possibilità è prevista nello specifico **Contratto integrativo regionale**. Lo scopo dell'ottimizzazione è quello di determinare un'attenuazione delle problematiche derivanti dalla distanza e ubicazione geografica della scuola di completamento.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha difatti previsto, con allegato provvedimento (cfr. all 10) la possibilità di presentare la c.d. Ottimizzazione, ossia l'istanza **di riarticolazione delle cattedre orario esterne ai sensi del Contratto Integrativo regionale sottoscritto in data 21.06.2021 – per i docenti Scuole secondarie di primo e secondo grado: “In relazione all’oggetto, si comunica che il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, titolare su cattedre orario esterne, entro il termine del 05.07.2023, può presentare istanza di riarticolazione della cattedra (ottimizzazione)”** (ivi allegato 10).

Il CIR (all. 17) prevede che può presentare la domanda di utilizzo (ottimizzazione) il personale la cui cattedra sia stata composta da COE nel corso dell'anno in corso, nel caso di specie 2023/2024, e che a tal fine ciascun Ambito Territoriale predispone il quadro delle disponibilità complessive provinciali, e che dovrà contenere i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e tutti i posti disponibili per



un anno compresi gli spezzoni. Si premette nel suddetto CIR che le operazioni di utilizzazioni (nel caso di specie ottimizzazione) inizieranno dopo la definizione dell'organico di fatto e dopo determinato il quadro delle disponibilità.

La docente ricorrente ha pertanto presentato richiesta di ottimizzazione, precisando che la domanda era formulata solo in subordine alla articolazione della COE come sopra precisato e con assegnazione a chi realmente di diritto.

Da ultimo, occorre evidenziare come, sempre per espressa previsione normativa, oltre che per ragioni di ragionevolezza, economicità, buon andamento e imparzialità dell'agire della convenuta amministrazione, i “completamenti” che risultano dalla visione dell'organico di diritto relativi alla classe di concorso/cattedre di spagnolo (AC24) risultano non rispondenti alla previsione riguardante la “vicinanza” delle scuole che devono completare le cattedre.

In effetti non si comprende a che titolo il liceo “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia, cui è assegnata la Prof.ssa D'Alessio, debba completare con un istituto napoletano, laddove deve essere considerata la vicinanza chilometrica degli istituti siti in Castellammare di Stabia, in Torre Annunziata/Boscoreale e comunque in relazione ad ogni diverso completamento indicato nel predetto organico di diritto che appare erroneo da tali punti di vista e sembra non aver considerato affatto il suddetto Liceo “Plinio Seniore”.

In ogni caso, non può essere considerata conforme agli accordi collettivi la previsione di un completamento con un istituto così distante da rendere oltremodo gravosa e disagiata la prestazione di lavoro, laddove è vigente – invece - il principio della facile raggiungibilità, ossia alla viciniorietà tra le sedi, *e che sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.*

Si censurano pertanto, da ultimo, gli atti della convenuta laddove ha disposto gli ulteriori completamenti di cattedra nella provincia senza alcun rispetto dei principi normativi sopra richiamati.

Infatti, risulta dal medesimo organico di diritto pubblicato (allegato 4) che l'I.I.S. “M.P. Vitruvio” di Castellammare di Stabia completa 9 ore con I.S.I.S. “Melissa Bassi” di Napoli (cfr. *ivi* pag 20).

Ciò nonostante, ancora una volta, tale istituto si trovi presso il medesimo Comune del Plinio Seniore.

Anche risulta come il “F. Degni” di Torre del Greco completa 9 ore con I.S. “E. Cesare -Vesuvius” di Torre Annunziata (che ha sede anche a Boscoreale); (cfr. *ivi* pag. 78), mentre



l'I.I.S. "E. Pantaleo" di Torre del Greco completa 3 ore sempre con I.S. "E. Cesare -Vesuvius" di Torre Annunziata (che ha sede anche a Boscoreale). (cfr. ivi pag. 248). Da ultimo come l'I.S. "Graziani" di Torre Annunziata completa 4 ore con Liceo "E. Pascal" di Pompei (cfr. ivi pag. 68),

Dalle risultanze delle distanze satellitari tra gli Istituti appare chiaro che:

- il "E. Cesare - Vesuvius" di Torre Annunziata dista solo 9 km dal "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia, rispetto agli 11,6 km che lo separano dal "Degni" di Torre del Greco e agli 11,7 km dal "Pantaleo" sempre di Torre del Greco.

Pertanto, in subordine alla costituzione della COE tra il "Plinio" e lo "Sturzo" (con le 3 ore ivi presenti), andrebbe allora comunque costituita una COE, pur sempre nel medesimo Comune di Castellammare di Stabia, con parte delle suindicate ore del "Vitruvio".

E sempre in perfetta aderenza al dettato normativo richiamato, andrà assegnata a chi effettivamente di diritto.

In ulteriore subordine va costituita una COE tra il "Plinio" ed il "Cesare Vesuvius", ove in tale ultima scuola sono presenti due "spezzoni" di 9 e 3 ore ciascuno, essendo tali due istituti *viciniori*, rispetto al diverso completamento operato dall'Amministrazione con la suindicata scuola di Torre del Greco.

In ogni caso quindi va rettificata e annullata la costituzione della COE tra il Liceo "Plinio Seniore" e l' I.S. "Bernini- De Sanctis" di Napoli, del tutto illegittima ma anche irragionevole alla luce delle richiamate risultanze degli organici e delle ore disponibili presso altri Istituti *viciniori* e che permetterebbero l'assolvimento degli obblighi di servizio da parte di chi effettivamente dovuto.

### **ISTANZA DI INIBITORIA – CAUTELARE**

Si rappresenta che l'anno scolastico è in procinto di iniziare, alla data del 13 settembre, e che pertanto in ragione del provvedimento di completamento della COE e dei successivi silenzi dell'amministrazione sulle istanze prodotte dalla ricorrente, questa ad ora risulta costretta a prendere servizio e operare su due scuole a notevole distanza, in stato di gravidanza e con una figlia di 2 anni.

Da quanto si è allegato è documentato appare evidente il *fumus boni iuris* della ricorrente,



che ad ora è stata ingiustamente destinataria di un completamento di cattedra che risulta frutto di *errori e inefficienze* della convenuta nella gestione delle cattedre.

Il *periculum in mora*, ai fini della richiesta di inibitoria, è rappresentato dall'evidente grave danno alla condizione di vita e di lavoro della ricorrente. Ella, come allegato, è incinta e madre di una bimba di 2 anni, dal 2017 insegna continuativamente presso il Liceo “Plinio Seniore”. Appare evidente che l'assegnazione su due posti di lavoro così distanti e difficilmente raggiungibili, anche in considerazione dello status personale della ricorrente, non siano idonei ad assicurare alla titolare la possibilità dell'adempimento a tutti gli obblighi di servizio.

Obblighi che, comunque, sarebbero oltremodo gravosi, anche – si ribadisce - in considerazione della condizione di gestante e madre.

Inoltre, il provvedimento definitivo a chiusura del giudizio sarà presumibilmente emesso ad una distanza di tempo tale da rendere vana la stessa richiesta giudiziaria, laddove la ricorrente si vedrà costretta ad operare su due scuole, nelle more dell'adozione della sentenza.

Ancora, l'improvvido provvedimento lede anche la continuità di insegnamento della docente presso il Liceo “Plinio Seniore” ed il diritto della ricorrente e dei suoi alunni ad avere il titolare di diritto sulla cattedra di spagnolo.

In ogni caso, il provvedimento de quo lede la stessa efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, anche di riflesso in considerazione dell'assurda, inefficiente e irragionevole richiesta di completamento a notevole distanza, pur in presenza di ore di insegnamento presso il medesimo comune di Castellammare di Stabia e presso altri Istituti vicini.

Si richiede pertanto che il Giudice Adito Voglia sospendere il provvedimento di assegnazione del completamento della COE presso l'Istituto “Bernini De Sanctis” di Napoli, ed ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque collegato sino all'esito del giudizio.

## **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO E SUBENDO**

La ricorrente, a causa del comportamento della convenuta ha dovuto richiedere un congedo parentale retribuito al 30% non potendo allo stato, ed a gravidanza in corso, operare su due



scuole dovendosi occupare contestualmente della figlia minore.

Il congedo suddetto ad ora termina il giorno 3 di ottobre.

Ad ora pertanto il danno prodottosi è pari alla minor somma percepita con il congedo suddetto (30% della retribuzione) rispetto al normale pieno stipendio di cui ai cedolini agli atti.

Il perdurare della condotta e degli atti illegittimi della convenuta produrrà sicuramente il protrarsi del medesimo danno allorché ella dovrà proseguire il congedo.

Si richiede pertanto il risarcimento del danno nella misura data per differenza tra quanto attualmente percepisce, in congedo, e quanto avrebbe percepito con il “pieno stipendio”, danno da quantificarsi successivamente in corso di causa sino alla rimozione degli atti illegittimi e/o sino alla definizione del giudizio, da considerarsi anche a titolo di risarcimento del danno morale, esistenziale e alla professionalità derivante dalla attuale condizione causata dal comportamento della convenuta. E' infatti evidente che il comportamento della convenuta è pregiudizievole sia dello status della ricorrente quale docente/lavoratore, costituzionalmente garantito, sia della sua professionalità che – non da ultimo - della condizione di madre e gestante, tutte condizioni e beni protetti ma illegittimamente lesi dall'agire dell'Amministrazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

## CONCLUDE

**Affinchè Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, *contrariis reiectis*:**

**IN VIA CAUTELARE:** In ragione di quanto espresso, sospendere – anche *inaudita altera parte* - il provvedimento impugnato con il quale viene assegnato alla ricorrente il completamento della COE (cattedra orario esterna) per ore 4 presso l'Istituto “Bernini De Sanctis di Napoli”, e sospendere altresì ogni atto ad esso presupposto, collegato e/o consequenziale, ed in ogni caso inibire la convenuta dal perseguimento della condotta censurata e pertanto da ogni ulteriore assegnazione esterna, della ricorrente, al Liceo Plinio Seniore ove ella è titolare, sino all'esito del Giudizio.

Si chiede a tal fine, la fissazione di celere udienza, nel rispetto dell'organizzazione di



Codesto Spett.le Tribunale, per la trattazione dell'istanza cautelare.

**NEL MERITO**, per tutti i motivi indicati nel presente atto, previa disapplicazione/annullamento di tutti gli atti contrari e illegittimi della convenuta:

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza di 3 ore eccedenti le 18 ore di cattedra curriculare, nella classe di concorso AC24 – lingua e cultura spagnola, nell'organico presso l'ITS “L. Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA), ed anche per tale effetto ma in ogni caso per tutte le ragioni di cui al presente ricorso,
- 2) Per tutti i motivi di cui al presente atto, in applicazione e nel rispetto del CCNI Mobilità allegato, del CRI Campania, della normativa vigente e/o della OM 9 luglio 1996 n. 332 e della OM 19 marzo 1997 n. 191, ordinare alla convenuta di rettificare la formazione della COE sulla cattedra – classe di concorso AC24 con titolarità al suddetto Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia definita nella dotazione organica pubblicata in data 16 maggio 2023, e quindi in applicazione dei criteri citati in ricorso ordinare alla convenuta di riarticolare la COE utilizzando le 3 ore, eccedenti le 18 risultanti dagli organici dell'Istituto Sturzo, con conseguenziale assegnazione di tale cattedra orario esterna a chi dovuto e secondo diritto.
- 3) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione della cattedra piena di 18 ore interna al Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (NA) e che ella non deve essere destinataria di alcun completamento orario esterno.
- 4) Accertare e dichiarare difatti e correlativamente che alla docente Gelsomino Marina deve essere assegnata la COE e/o comunque il completamento della cattedra, per n. 3 ore presso il suddetto ITS “L. Sturzo”, previa costituzione della COE a norma del CCNL Mobilità allegato.
- 5) Per tutti tali effetti e/o in ogni caso per tutti i motivi di cui al presente ricorso, annullare, porre nel nulla e/o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità della COE istituita tra il Liceo Plinio e il Bernini- De Sanctis nella classe di concorso della ricorrente, prevista nella **DOTAZIONE ORGANICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO 2023/2024** e del conseguenziale provvedimento comunicato in data 8 maggio 2023 di completamento della COE assegnata alla ricorrente per ore 4 presso il suddetto istituto “Bernini - De Sanctis” di



Napoli, e ogni atto ad esso presupposto, consequenziale e/o collegato, anche per violazione delle norme richiamate del CCNL Mobilità;

- 6) dichiarare in ogni caso non tenuta la ricorrente al completamento della cattedra presso tale Istituto “Bernini-De Sanctis”, e in ogni caso, previa disapplicazione/revoca/annullamento di ogni provvedimento e atto contrario, ordinare alla convenuta di ripristinare la sua cattedra integrale di 18 ore interna presso il Liceo “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia (NA).
- 7) In netto subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla c.d. Ottimizzazione della COE presso l' ITS “L. Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA) per le 3 ore residue ed ivi presenti e comunque il diritto al completamento presso tale Istituto; ordinare pertanto alla convenuta di accogliere la richiesta di ottimizzazione presentata dalla docente e in ogni caso di provvedere agli atti necessari alla assegnazione della ricorrente a completamento della COE presso il suddetto istituto “L. Sturzo”, solo in subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'ottimizzazione/completamento presso l'Istituto “Vitruvio” di Castellammare di Stabia e ai consequenziali provvedimenti di accoglimento.
- 8) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riarticolazione della COE presso l'Istituto “Cesaro Vesevus” di Torre Annunziata, ed in via ulteriormente gradata, a seguito dell'istruttoria svolta, in ragione delle ore che saranno accertate quali afferenti a scuole viciniori rispetto a quella di titolarità, accertare e dichiarare il diritto alla costituzione della COE presso altro Istituto che sarà definito e accertato in corso di causa, con riserva di precisazione della domanda a seguito del deposito degli atti richiesti ex art. 210-211 cpc,
- 9) Accertare e dichiarare anche il danno subito dalla ricorrente e pertanto condannare la convenuta al pagamento del relativo risarcimento pari alle differenze di retribuzione tra quanto avrebbe percepito con il normale pieno stipendio e quanto ha percepito per ogni mese di congedo fruito da quantificarsi nella somma che sarà risultante sino alla definizione del giudizio e sino alla rimozione degli atti impugnati, anche quale risarcimento in via equitativa del danno morale, esistenziale e alla professionalità subito, o alla diversa somma, anche a tale ultimo titolo, ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.



Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

In caso di contestazione, e in ogni caso qualora ritenuto necessario, si chiede, a seguito delle allegare plurime istanze di accesso agli atti, che il Giudice Adito voglia ordinare alle convenute e agli indicati Istituti “Plinio Seniore” e “Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA), ex art. 210-211 cpc, l'esibizione e/o il deposito in giudizio i tutti gli atti e documenti richiesti con le predette istanze, e comunque i seguenti atti e documenti:

- l'organico di diritto e di fatto relativo all'Istituto “Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA), unitamente alla esatta distribuzione delle ore e delle cattedre relativamente alla classe di concorso AC24/lingua e cultura spagnola, con indicazione delle ore “eccedenti” e degli spezzoni orari, ed in ogni caso di comunicare il numero esatto delle ore di lingua e cultura spagnola – classe di concorso AC24 per l'anno in corso 2023/2024.

- l'organico di diritto e di fatto relativo alla provincia unitamente alla esatta distribuzione delle ore e delle cattedre relativa alla summenzionata classe di concorso, con indicazione delle ore “eccedenti” in ciascun istituto della provincia di Napoli,

- l'istanza di esclusione dalla graduatoria interna prodotta dalla suddetta Prof.ssa Marina Gelsomino, con i relativi allegati
- il provvedimento con il quale è stata disposta, da parte dell'Istituto Plinio, l'esclusione della suddetta Prof.ssa dalla graduatoria interna,
- in ogni caso la causa di esclusione dalla suddetta graduatoria e il punteggio della stessa Prof.ssa Gelsomino

Si richiede l'interrogatorio formale del legale rapp.te e/o del funzionario all'uopo delegato dell'amministrazione convenuta su tutte le circostanze da 1 a 22 della parte in fatto del presente ricorso precedute dalla locuzione “è vero che”.

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI POTENZIALI CONTROINTERESSATI**

Si rivolge istanza ex art. 151 cpc., considerato il numero rilevante dei potenziali controinteressati rispetto alle domande.

Difatti, il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della



procedura seguita dal Ministero, e correlativamente il diritto della ricorrente a non vedersi assegnata la COE per la prov di Napoli; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso AC24 della Provincia di Napoli; considerata pertanto l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno, e le evidenti conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente attese le esigenze di celerità del presente giudizio.

### SI CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di autorizzare la notificazione del presente ricorso, quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 cpc, e nello specifico tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'A.T. di Napoli, nelle apposite sezioni dedicate alle notifiche.

### **Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:**

- 1) ricostruzione carriera della ricorrente
- 2) cedolini ricorrente
- 3) comunicazione di completamento COE alla ricorrente
- 4) organico di diritto e Cattedre Orario esterne pubblicate dall' A.T. Di Napoli
- 5) graduatoria interna Plinio Seniore 2023/2024 e circolare relativa
- 6) graduatorie interne Plinio Seniore 2022/2023
- 7) PTOF Istituto Sturzo
- 8) richiesta e istanza accesso atti del 8 giugno 2023
- 9) reclamo e accesso atti del 29 agosto 2023
- 10) comunicazione AT Napoli Istanze di riarticolazione
- 11) Istanza riarticolazione D'Alessio
- 12) reitrazione Istanza riarticolazione
- 13) ulteriore istanza riarticolazione
- 14) istanza accesso al Plinio Seniore atti D'Alessio
- 15) CCNI Mobilità docenti



- 16) Intesa 13 giugno 2023
- 17) Contratto Integrativo Campania
- 18) CCNL Comparto Scuola
- 19) richiesta congedo parentale D'Alessio
- 20) cert nascita prima figlia; 20 bis) cartella gravidanza
- 21) e 22) distanza satellitare “Plinio” - “Bernini” su google maps auto/mezzi pubblici
- 23) distanza Degni - Cesaro Vesevus
- 24) Distanza Cesaro Vesevus - Plinio Seniore
- 25) distanza Pantaleo – Cesaro Vesevus
- 26) distanza Graziani - Pascal
- 27) distanza Pascal – Plinio Seniore
- 28) Om 332 del 1996
- 29) Om 191 del 1997

Salvis iuribus,

Avv. Marco Luongo



Avv. Marco Luongo  
Via Mattia Preti n. 10 Napoli  
pec: [marcoluongo.lex@pec.it](mailto:marcoluongo.lex@pec.it)  
tel/fax 0812298655


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Prof.ssa Ylenia D'Alessio, c.f. DLSYLN86A47C129N, conferisco il più ampio mandato all'Avv. Marco Luongo, C.F. LNGMRC86B13L259Z, del Foro di Napoli, di rappresentarmi e difendermi nel presente atto e nel relativo giudizio contro il Ministero dell'Istruzione e sue articolazioni territoriali e nei confronti dei terzi chiamati, in ogni stato e grado, conferendogli ogni più ampio potere e ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, estendere il giudizio e ampliare il litisconsorzio, estendere il contraddittorio, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.


Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto Avvocato Marco Luongo sito in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10, pec: [marcoluongo.lex@pec.it](mailto:marcoluongo.lex@pec.it)

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Prof.ssa Ylenia D'Alessio



Avv. Marco Luongo





**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  
Giudice dott.ssa Cristina Giusti**

**DECRETO DI FISSAZIONE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA  
DEL PROCEDIMENTO  
(art 414-415-442 c.p.c. -art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022)**

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede n. R.G. 5400/2023 vertente tra YLENIA D'ALESSIO

**c/o**

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore  
Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del Dirigente pro tempore,  
Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Irpt,  
tutti elettivamente domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli

**e c/o**

Marina Gelsomino e tutti i potenziali controinteressati docenti della Provincia Di Napoli nella classe di concorso ac24

**FISSA**

La data di discussione per il **giorno 12/12/2023** a trattazione scritta.

Autorizza la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, ai sensi dell'art. 151 cpc, e nello specifico tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'A.T. di Napoli, nelle apposite sezioni dedicate alle notifiche.

Avverte le parti convenute che la costituzione dovrà avvenire entro 10 giorni prima della data fissata, mediante deposito di memoria difensiva in Cancelleria, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c. (proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'articolazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed, in particolare, i documenti da depositare).

letto l'art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.l. 149/2022 (ovvero la trattazione scritta dei procedimenti civili, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo)

**DISPONE**

la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione, **assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino alla data fissata**; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per la data di riferimento.



**Avverte** le parti costituite che possono opporsi alla trattazione scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e che sull'istanza il Giudice provvederà entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile, salvo abbreviazione dei suddetti termini in caso di urgenza. In caso di istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, il Giudice provvederà in conformità.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data fissata; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

**Avverte**, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.); che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudicante, si procederà con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note, e, in mancanza, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo e della cancellazione della causa dal ruolo.

**Avvisa, infine**, che nei 30 giorni successivi verranno emessi i provvedimenti consequenziali e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 15/09/2023

Il giudice  
dott.ssa Cristina Giusti

